

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I U C)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 4</i>
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
<i>Art. 4 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag.5</i>
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
<i>Art. 5 -</i>	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Esclusione parziale dal tributo</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Superficie tassabile</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Esenzioni per le utenze domestiche</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Riduzione per le utenze domestiche</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche stabilmente attive</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Costo di gestione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Articolazione della tariffa</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Scuole statali</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Obbligo di dichiarazione</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 17</i>
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
<i>Art. 30 -</i>	<i>Presupposto e finalità</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 18</i>

Art. 32 -	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 19
Art. 33 -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	Pag. 19
Art. 34 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 19
Art. 35 -	<i>Aliquote del tributo</i>	Pag. 20
Art. 36 -	<i>Detrazioni</i>	Pag. 21
Art. 37 -	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	Pag. 21
Art. 38 -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	Pag. 21
Art. 39 -	<i>Versamento del tributo</i>	Pag. 22
Art. 40 -	<i>Importi minimi</i>	Pag. 22
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 41 -	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 22
Art. 42 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 24
Art. 43 -	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 24
Art. 44 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 24
Art. 45 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 25
Art. 46 -	<i>Accertamento con adesione</i>	Pag. 25
Art. 47 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 26
Art. 48 -	<i>Importi minimi avvisi di accertamento</i>	Pag. 26
Art. 49 -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	Pag. 26
Art. 50 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	Pag. 26
Art. 51 -	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 26
Art. 52 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	Pag. 26
	<i>ALL. A - Categorie di utenze non domestiche</i>	Pag. 27

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel **Comune di CONCESIO** dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata **IUC**, istituita dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e D.L. 16/2014
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'Imposta Unica Comunale - **IUC** si articola in due componenti:
 - a. COMPONENTE PATRIMONIALE - di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 - correlata al possesso di immobili e alla loro natura e valore – **IMU**, posta a carico del possessore;
 - b. COMPONENTE SERVIZI:
 - ⇒ **TASI** - di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147-tributo volto alla copertura delle spese per Servizi Indivisibili, individuati nel presente regolamento, è posta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore;
 - ⇒ **TARI** - di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 -tassa destinata a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti posta a carico dell'utilizzatore.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il **Comune di Concesio** relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul proprio territorio.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 4 NORMA DI RINVIO

1. L'imposta municipale propria (**IMU**) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale (escluse cat A01/A08/A09) e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. L'istituzione dell'Imposta Unica Comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 29/11/2013.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 5 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche occupazioni di fatto prive di titolo giuridico, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti siti sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con la esclusione di quelli avente destinazione accessoria e pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo, identificati dal successivo art.7.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture comunque denominate, stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In particolare:
 - **Uso domestico**, si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, gas, energia elettrica, gas) o di arredamento;
 - **uso non domestico**, si considerano soggetti tutti i locali forniti di impianti, attrezzature o ogniqualevolta sia ufficialmente acconsentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Ne costituisce presunzione il rilascio da parte di enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi; autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. **La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.**
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 18 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

ART. 6

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gestione e classificazione dei rifiuti sono dettagliate nel Regolamento Comunale del servizio di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 29/11/2013.

ART. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO

1) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali

riguardanti organi di Stati esteri.

2) Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali ad esempio:

Utenze non domestiche

- Locali dove si producono **in via continuativa e prevalente**, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, secondo le disposizioni normative vigenti, limitatamente alla superficie ove questi si formino, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere
- Le superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;
- Le serre a terra;
- I locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinati ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- Le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, nonché alla sosta gratuita di veicoli;
- Le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- I fabbricati danneggiati, non agibili e non abilitati, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- Le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- Le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
- Gli impianti di distribuzione dei carburanti relativamente a quelle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono soggetti al tributo i locali adibiti a magazzini e uffici, l'autolavaggio e l'area di proiezione in piano della pensilina di erogazione carburanti.

- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono soggetti al tributo gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d'aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati.

Utenze domestiche

- Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi di rete;
- I solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superfici coperte, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali:

- parcheggi;
- posti auto scoperti
- aree a verde;
- giardini;
- corti;
- lastrici solari;
- balconi;
- terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori e stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

- Le circostanze di cui ai commi precedenti **devono essere indicate nella dichiarazione** originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate (ad esempio, dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, revoca, sospensione, rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti).

- Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, l'intero tributo oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8 ESCLUSIONE PARZIALE DEL TRIBUTO

1) Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- **Lavanderie a secco e tintorie** non industriali - 75%
- **Officine** per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti - 55%
- **Elettrauto** - 65%
- **Caseifici**, cantine sociali - 50%
- **Carrozzerie**, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie - 55%
- **Officine** di carpenteria metallica - 55%
- **Tipografie**, stamperie, vetrerie - 75%
- **Laboratori fotografici** ed eliografie con stampa - 75%
- **Lavorazioni** di materie **plastiche**, vetroresine - 75%
- **Ambulatori medici**, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi, case di cura e poliambulatori - 80%.
- **Eventuali** attività non considerate in elenco - 70%

2) La presente agevolazione **si attiva solo previa formale richiesta del Contribuente**, e non in via automatica, correlata di documentazione atta a provare la promiscuità delle superfici ove si producono rifiuti speciali e rifiuti assimilabili.

3) Nella dichiarazione gli interessati dovranno:

a) indicare:

- il ramo di attività;
- la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
- le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di GENNAIO dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

4) Eventuali scarti, come residui di lubrificanti e/o altri liquidi e /o stracci utilizzati nel processo produttivo, seppur identificabili come rifiuto speciale, e prodotti in misura marginale rispetto alla produzione dei rifiuti complessiva, non danno diritto all'esenzione/riduzione di cui sopra.

ART. 9 SUPERFICIE TASSABILE

- 1) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestando misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1.50, dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari

all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

- 3) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

ART. 10 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con **vincolo di solidarietà** tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono in ogni caso tenuti al pagamento in solido del tributo:

a) per le utenze domestiche: l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche: il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica con i soci ed associati.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o aree scoperte.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 11 ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Sono esenti dal pagamento del tributo i soggetti dimoranti stabilmente o domiciliati presso case di riposo, istituti di salute, case circondariali o comunità.

Tali esenzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione solo se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale e/o di variazione, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

ART. 12 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle **utenze domestiche** che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 25%** ;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per un periodo pari o superiore all'anno, all'estero o presso altro comune: **riduzione: intera Quota Variabile (limitata ai soggetti interessanti e non estesa all'intero nucleo familiare)**

c) ai titolari di utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti mediante sistemi di compostaggio è applicata una **riduzione del 15%**. La riduzione è subordinata alla

presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore;

d) ai titolari di utenze domestiche, qualora la distanza dagli appositi punti di raccolta sia superiore a 500mt, è applicata una **riduzione del 25%**, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta;

e) ai titolari di utenze domestiche con presenza tra gli occupanti di soggetto portatore di handicap grave certificato, oppure soggetto con invalidità del 100% debitamente certificata, è applicata una **riduzione pari al 15%**;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale e/o di variazione, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di comunicazione da parte del fruitore.

ART. 13

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE STABILMENTE ATTIVE

Alle utenze NON DOMESTICHE stabilmente attive si applicano le seguenti riduzioni:

1. Per le utenze non domestiche è applicata una riduzione del 30% della tariffa, qualora gli immobili sede dell'attività siano situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre 6 mesi, recependo l'art.1 c.86 della L.549/1995.

2. Per le utenze non domestiche che, con appositi impianti interni all'azienda, provvedano all'utilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti, è applicata una riduzione pari al 30% della tariffa.

3. Per le aree e i locali, utilizzati a fini istituzionali dallo Stato, dalla regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dal Comune di Concesio, dall'Azienda Sanitaria Locale ed Aziende Speciali si applica una riduzione pari al 30% della tariffa.

4. Le riduzioni saranno concesse previa **domanda degli interessati**, debitamente documentata, e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni che, qualora accettate, avranno validità dalla data di presentazione della domanda.

5. Non si procederà in alcun caso all'applicazione di tali esenzioni/agevolazioni per periodi antecedenti la data della suddetta domanda.

ART. 14

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 15

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

- 1) La tariffa dovuta dalle **utenze non domestiche** può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

- 2) Per «**recupero**» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- 3) La riduzione deve essere **richiesta annualmente dall'interessato**, compilando apposita dichiarazione, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero in modo autonomo nel corso dell'anno solare.
A tale dichiarazione dovranno essere allegati copia di
 - tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati(D.L. 152/2006 art. 193) debitamente controfirmati;
 - adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero;
- 4) La quota di tributo non dovuta, non potrà eccedere il 50% della Quota Variabile e verrà determinata dal risultato della relazione tra la quantità di rifiuto desunto dal KD applicato in sede di determinazione delle tariffe e la quantità avviata al recupero.

ART. 16

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 17

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- 1) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 18

COSTO DI GESTIONE

- 1 Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 19
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo, componente rifiuti, è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal metodo comparato normato dal D.P.R. N° 158/1999.
- 3. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.**
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
5. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 20
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da:
 - a) **una quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) **una quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Le tariffe sono articolate in:
 - a) **utenze domestiche**
 - b) **utenze non domestiche**, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, di cui al D.P.R. N° 158/1999 e riportate nell'allegato A al presente regolamento.

ART. 21
PERIODI D'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, **computato in giorni**, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione (attestazione di cessazione utenze, attestazione del proprietario di riconsegna immobile, verbale di riconsegna del bene in caso di leasing).

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art.28, decorrendo, **in caso contrario**, dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 22 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le **utenze domestiche** è commisurata, oltre che alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Il numero dei componenti il nucleo familiare viene acquisito dall'Anagrafe comunale e le variazioni vengono aggiornate con decorrenza dalla data di variazione anagrafica.
3. Devono essere comunque dichiarate, utilizzando il modello di cui al successivo art.28, le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che risultano dimoranti presso il soggetto passivo per almeno sei mesi nell'anno solare.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di
 - soggetto dimorante in casa di riposo, istituti di salute, case circondariali o comunità; (art. 11 del presente Regolamento)
 - nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa, attività di studio prestata all'estero o in Comune fuori provincia per un periodo pari o superiore all'anno Il soggetto concorre solo per la componente fissa del Tributo, purchè venga dimostrato il pagamento presso altro Comune o presentazione di contratto d'affitto in caso di permanenza in stato estero; (art. 12 c. 1 lett. b del presente Regolamento)
5. Per le utenze domestiche
 - occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale (art. 12 c. 1 lett. a del presente Regolamento)
 - per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti ((art. 12 c. 1 lett. b del presente Regolamento)
 - a) il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione che deve essere presentata come da successivo art.28. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza;
 - c) in caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica, in assenza di altri elementi verrà presuntivamente utilizzato un numero di componenti del nucleo calcolato in base alle metrature dell'immobile secondo i seguenti parametri:
 - fino a mq.35: 1 occupante
 - da mq.36 a 50: 2 occupanti
 - da mq.51 a 120: 3 occupanti
 - da mq.121 a 200: 4 occupanti
 - superiori a mq. 200: 6 occupanti.

ART. 23
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. **La quota fissa della tariffa** per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze.
2. **La quota variabile della tariffa** per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività **contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.**

ART. 24
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, si fa riferimento:
 - al codice ATECO dell'attività;
 - a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - all'atto di autorizzazione dell'esercizio di attività;
 - a pubblici registri;
 - a quanto denunciato ai fini IVA.In caso di mancanza o divergenza si considera l'attività effettivamente svolta, con onere della prova in capo al soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della categoria come da DM 158/1999.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione superiore a mq.1.000.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 25
SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. **A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.**

ART. 26
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; in caso di occupazione superiore ai 183 giorni nell'anno solare è dovuta la tariffa annuale.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%, commisurandola per ciascun metro di superficie utile occupata.
3. La tariffa giornaliera, dei soggetti occupanti suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico, va versata contestualmente al pagamento previsto per il Canone di Occupazione del Suolo Pubblico.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui presente Regolamento.

ART. 27
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale sull'importo del tributo comunale.

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 28
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. **per le utenze domestiche** :
 - dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di residenti;
 - dall'occupante a qualsiasi titolo, nel caso di non residenti;
 - dal proprietario dell'immobile, per utilizzo di durata inferiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare;
 - b. **per le utenze non domestiche**, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività svolta;

- c. per **gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati**, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
 5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 6. I termini per la presentazione sono fissati dalla norma art. 1 c. 685 L. 147/2013 (30 giugno anno successivo).
 7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

ART. 29

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (**mod. F24**) ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari:
 - **Bonifici**
 - **POS con autenticazione CRS (tessera sanitaria)**
 - **On line con Carta di Credito con autenticazione CRS (tessera sanitaria)**
2. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 c.5 DLgs 504/92.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 44, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 30 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 38 del presente Regolamento.

ART. 31 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo
 - b. Nel caso di “fabbricato di nuova costruzione” lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
 - c. per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - d. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto che presenti tra le annotazioni catastali, rilevabili dalla Visura Catastale, la dicitura *“rendita attribuita alla porzione di u.i.u ai fini fiscali”* come da nota Agenzia del Territorio n°15232 del 21/02/2002
 - e. per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - f. per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

ART. 32 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 30.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare quest'ultimo (es. Locatore) e l'occupante (es. Locatario), sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile e di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 33 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza di dichiarazione, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 34 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale

fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno come disposto dall'art. 31 comma 20 della legge n. 289/2002,
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART. 35

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può:
 - può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - aumentare fino al 2,5 per mille;rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
3. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità

immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.

4. Il Consiglio Comunale con il presente regolamento individua i Servizi Indivisibili, di cui all'art. 38
5. Il costo dei Servizi Indivisibili individuati nel presente Regolamento viene determinato annualmente nelle deliberazioni del Consiglio Comunale di approvazione delle Aliquote la quale dovrà quantificare per ciascun servizio le voci di costo e la relativa percentuale di copertura.
6. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

ART. 36 DETRAZIONI

La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 35, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

Il Comune di Concesio non intende prevedere specifiche detrazioni.

ART. 37 RIDUZIONI ED ESENZIONI

Il Comune di Concesio non intende prevedere casi di riduzioni e/o esenzioni.

ART. 38 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti Servizi Indivisibili erogati dal Comune come sotto dettagliati:
 - Servizio di Polizia Locale – parte eccedente quota finanziata con i proventi al Codice della Strada;
 - Servizio Anagrafe;
 - Servizi correlati alla circolazione stradale e alla viabilità - parte eccedente quota finanziata con i proventi al Codice della Strada;
 - Servizio di Illuminazione pubblica;
 - Servizio di Protezione Civile;
 - Servizi relativi alla manutenzione del verde e all'ambiente relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Con deliberazione dell'organo competente - Consiglio Comunale - saranno determinati annualmente, in maniera analitica per ciascun servizio di cui al comma 1, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

Art. 39
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con scadenza rispettivamente
 - a. 16 giugno
 - b. 16 dicembreE' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Non si procederà ad alcuna attività accertativa qualora i versamenti del Tributo dovuto in solido come adempimento dell'unica obbligazione, soddisfino l'intera imposta dovuta.

ART. 40
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 41
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'Imposta Unica Comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
4. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.(es. Immobili locati, usi gratuiti ecc...).
5. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le disposizioni contenute nell'art. 28.
6. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata
 - direttamente con deposito presso l'Ufficio Protocollo
 - a mezzo posta con raccomandata a/r
 - *PEC*

La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo *PEC*.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita

dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

7. La dichiarazione TARI sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 42

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito relative a tributi di competenza del Comune con somme a debito spettanti allo stesso ente, sempre relativamente a tributi di propria competenza. La compensazione può essere effettuata relativamente allo stesso tributo con riferimento all'annualità successiva a quella della data di richiesta e/o comunicazione di cui al successivo comma 3 come disposto dall'art. 19 bis del vigente Regolamento delle Entrate.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 43

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 44

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere
 - appositamente autorizzato
 - esibire apposito documento di riconoscimento
 - essere in possesso del requisito di cui all'art. 179-180-181-182 della Legge 296/2006
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato F24

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 45 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'Imposta Unica Comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 44, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 46 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'Imposta Unica Comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia agli artt. 23 -24-25-26-27, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 47
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 48
IMPORTI MINIMI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 49
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente che versi in situazioni di difficoltà economica oggettivamente comprovabile d'ufficio ed abbia un debito tributario nei confronti dell'Ente, può presentare all'Ufficio Tributi istanza di rateizzazione.
2. L'importo minimo rateizzabile è di € 100,00, salvo casi specifici e particolari da valutare in collaborazione con l'Ufficio Servizi alla Persona.
3. Il numero massimo delle rate è di 48, in relazione anche all'importo rateizzabile ed alla capacità contributiva oggettivamente determinata del soggetto interessato.
4. L'agevolazione si applica solo al debito tributario pregresso, salvo situazioni particolari da accertare in collaborazione con l'Ufficio Servizi alla Persona.
5. Agli importi rateizzati verranno applicati gli interessi legali.

ART. 50
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 51
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 52
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011.
3. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club